



## Classificazione degli eventi e responsabilità delle amministrazioni

Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realtà socio-economica e territoriale.

La Legge Regionale 7/2003 classifica gli eventi calamitosi in funzione della tipologia dell'evento, della sua gravità e della sua estensione territoriale ed individua le amministrazioni cui compete il coordinamento dei servizi di soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite. La tabella che segue riassume le competenze delle amministrazioni per le diverse tipologie di evento come stabilito dalla L.R. 7/2003.

Tipologia di evento	Competenze delle Amministrazioni
<b>A.</b> Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria	<p><i>a) ogni singolo Comune per eventi che interessano l'ambito comunale</i></p> <p>Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.</p> <p><i>b) Consorzi e associazioni tra Comuni, dalle città metropolitane, dalle Comunità collinari, dalle Comunità montane per eventi che interessano un ambito intercomunale</i></p> <p>Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune o a livello intercomunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (cfr. Eventi di tipo B).</p>
<b>B.</b> Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria	<p><i>a) ogni singola Provincia per eventi che interessano un ambito provinciale</i></p> <p><i>b) coordinamento regionale, quando risultano coinvolte due o più Province</i></p> <p><i>La gestione degli eventi di Tipo B prevede il concorso di tutti gli enti indicati per gli eventi di tipo A.</i></p> <p>In occasione dell'emergenza a livello Provinciale, il Presidente della Provincia assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.</p> <p>Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune e della Provincia, il Presidente della Provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità Provinciale di Protezione civile.</p>
<b>C.</b> Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari	<p>Coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, con il concorso di tutti gli enti territoriali.</p>